

ALLEGATO B

Misura 2.

“Interventi a sostegno delle imprese esercenti nel settore del commercio in aree a rischio di desertificazione commerciale”

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando i soggetti sotto individuati:

Le microimprese, così come definite dal Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/4/2005, iscritte al Registro delle Imprese, che esercitino l'attività in Comuni desertificati così individuati:

- A. Comuni, sprovvisti di esercizi commerciali e/o di attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero dotati di un numero massimo di due esercizi commerciali e un numero massimo di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
- B. Comuni, privi o con uno/due esercizi commerciali e più d'un esercizio pubblico; in tale caso, l'intervento deve riguardare esclusivamente i centri polifunzionali in cui sia insediata l'attività commerciale eventualmente accompagnata da attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano, con esclusione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- C. Frazioni, con zero/uno esercizi commerciali, di Comuni desertificati e non, con un'isocrona minima di 10 minuti dal più vicino punto di approvvigionamento commerciale. Per isocrona si intende la distanza tra la frazione e il più vicino punto di approvvigionamento, calcolata in minuti necessari a compiere il tragitto più breve tra i due punti, ipotizzando l'uso di un'autovettura.

Ai fini del presente bando, i Comuni così definiti sono consultabili all'elenco estratto dalla rilevazione annuale della rete distributiva del Piemonte, effettuata dall'Osservatorio al Commercio della Regione Piemonte e riferita ai dati vigenti alla data del 1/1/2008.

L'elenco è disponibile sul sito internet della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/commercio/credito e risulta così articolato:

- la “parte I” individua i Comuni di cui alla tipologia A.
- la “parte II” individua i Comuni di cui alla tipologia B.

Tale elenco è aggiornabile sulla base delle variazioni intervenute dopo il 1/1/2008. In ogni caso, i requisiti richiesti devono sussistere all'atto della presentazione della domanda ed essere attestati dall'Amministrazione comunale unitamente alla domanda.

Per quanto concerne le Frazioni, saranno prese in considerazione le domande, corredate dalla dichiarazione del Comune interessato all'intervento, del possesso dei requisiti di cui alla lettera C.

Tali imprese devono esercitare:

- I. la vendita al dettaglio, così come definita all'art. 4, c. 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31/3/98, n. 114.

Sono escluse le imprese operanti nei settori di cui all'art. 27, c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 114/98 e le imprese di cui all'art. 4, c. 2 del D.Lgs. n. 114/98, fatta eccezione per:

- a) le farmacie purché l'attività non sia rivolta, esclusivamente, a prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

- b) i titolari di rivendita di generi di monopolio purché l'attività di vendita non sia rivolta, esclusivamente, ai generi di monopolio di cui alla L. 22/12/57 n. 1293 e s.m. e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 14/10/58 n. 1074 e s.m. e/o alle attività riguardanti le lotterie e le scommesse;
- c) gli artigiani iscritti nell'albo di cui all'art. 5, c. 1 della L. 8/8/85 n. 443.

Nel caso di imprese esercenti le attività elencate alle lettere a) – b) – c), i benefici si applicano esclusivamente, in presenza di autorizzazione alla vendita, prevista nel regime ante D.Lgs. n. 114/98 o di comunicazione, prevista in attuazione del D.Lgs. n. 114/98.

Sono ammessi alle agevolazioni esclusivamente gli esercizi di "vicinato", così come definiti dall'art. 4, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 114/98 e dall'art. 5, c. 10 della D.C.R. 29/10/99, n. 563-13414 e s.i.. Si tratta di esercizi la cui superficie di vendita, per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non è superiore a mq. 150.

II. la rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dal D.Lgs. 24/4/2001, n. 170 e s.m.i.;

Nel caso di imprese esercenti l'attività di vendita al dettaglio come sopra descritta e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è possibile l'intervento su entrambe le attività, purché sia prevalente quella relativa alla vendita al dettaglio.

E' vietato il cumulo dei benefici di cui al presente documento, per le medesime opere, con qualunque altra agevolazione di parte pubblica.

INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le iniziative sotto individuate, che possano essere inserite nel più ampio quadro di interventi promossi sul territorio con finalità di lotta alla desertificazione commerciale:

B1. ampliamento, ristrutturazione e trasformazione di immobili da destinarsi o destinati ad attività commerciale di vendita, così come sopra definite ai punti I e II. Sono da escludersi le spese per l'acquisto di immobili, di terreni e per la costruzione ex novo di fabbricati.

All'interno di questi immobili, in aggiunta alla primaria attività commerciale di vendita, sono ammissibili interventi relativi ad attività di somministrazione di alimenti e bevande ed attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano quali, ad esempio, servizi postali, servizi logistici di natura ambulatoriale, igienico-sanitaria ed infermieristica, bancomat e POS, attività di informazione turistica e di promozione delle attività locali, internet point, servizi telematici, servizi telefax, fotocopie e telefono pubblico.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di valutare specifiche situazioni, in particolar modo di escludere dall'ammissibilità attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano ove già esistenti nel Comune.

Sono ammissibili tutte le spese per opere edili ed impianti tecnologici connesse all'esercizio delle attività, le spese di attivazione delle utenze, nonché le relative spese di progettazione tecnica, con esclusione dell'IVA ad esse relativa. Le spese di progettazione tecnica sono ammesse fino ad un massimo del 10% dell'investimento complessivo.

B2. acquisizione di macchinari, attrezzature, macchine da ufficio e arredi funzionali all'attività, così come sopra definita ai punti I e II, con esclusione dell'IVA.

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquistati usati né i beni acquisiti o da acquisire in leasing.

Le iniziative di tipologia B2. sono ammissibili esclusivamente se inserite in programmi di investimento comprensivi anche di iniziative di tipologia B1.

Fanno eccezione le imprese gerenti dei centri polifunzionali oggetto dei benefici di cui alla Misura 2. (si rinvia a tale proposito all'Allegato A della presente deliberazione); tali imprese hanno facoltà di presentare programmi di investimento contenenti esclusivamente iniziative di tipologia B2., purchè opportunamente accompagnati da una dichiarazione di accettazione rilasciata dal Comune realizzatore del centro polifunzionale.

Sono comunque esclusi dai benefici di cui al presente bando gli interventi sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande in Comuni desertificati di tipologia B.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

E' prevista la formulazione di una graduatoria sulla base delle domande presentate da tutti i candidati. Tale graduatoria è approvata dall'Amministrazione regionale entro centoventi giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto.

Ai fini della formulazione della graduatoria, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

- a. *punti da 0 a 5*, in relazione al grado di adeguatezza, completezza del programma di investimento e congruità dei tempi di realizzazione dell'intervento
- b. *punti da 1 a 4*, in proporzione al numero di attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano, aggiuntive alla primaria attività commerciale e/o di somministrazione di alimenti e bevande

In caso di disponibilità di fondi, derivanti da economie di spesa prodotte dagli Interventi citati, è facoltà dell'Amministrazione regionale ammettere al finanziamento istanze originariamente ammesse e non finanziate per insufficienza di risorse.

TIPO, ENTITA' DEL FINANZIAMENTO

Le agevolazioni sono corrisposte tramite contributi in conto capitale nelle entità sotto individuate:

Il 40% della spesa ammessa, con il limite massimo di spesa ammissibile di Euro 150.000,00.

Le agevolazioni sono concesse nell'ambito di applicazione del regime "de minimis"; tali agevolazioni, sommate ad altre agevolazioni soggette allo stesso regime non possono superare Euro 200.000,00 nell'arco temporale di tre anni, salvo il diverso limite fissato con Regolamento della Commissione UE.

ANALISI DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Per quanto attiene all'analisi dell'impatto ambientale, il programma in esame prevede l'incentivazione di interventi strutturali e non, inseriti all'interno dei documenti di pianificazione economico-finanziari previsti dalla vigente normativa, approvati in sede consiliare dagli Enti comunali. Tali strumenti di programmazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale, devono adempiere alle indicazioni di cui alla L.R. 14/12/98, n. 40 e s.m.i. recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" – articolo 20. In particolare, per gli interventi puntuali finanziati attraverso gli strumenti di cui al presente programma, detta legge non prevede alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti ad essi relativi.

Inoltre, per gli interventi edilizi, le autorizzazioni e/o concessioni sono rilasciate nel rispetto delle disposizioni contenute nelle legge urbanistica regionale, L.R. 56/77 e s.m.i., in merito alla tutela dei beni artistici, storici ed ambientali nonché nel rispetto delle vigenti norme nazionali.